

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ⁽²⁾ (il catalogo), ha sostituito la prima versione del catalogo delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 242/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che istituisce un catalogo delle materie prime per mangimi ⁽³⁾.
- (2) In consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall'evoluzione scientifica o tecnologica, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 575/2011.
- (3) Tali modifiche riguardano sia voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi che il miglioramento di voci esistenti relative, in particolare, a derivati di oli e grassi.

- (4) Le modifiche riguardano inoltre il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, che va stabilito ai sensi dell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009. Agli ex prodotti alimentari, come eccedenze di produzione, prodotti o alimenti che hanno superato la data di scadenza, se fabbricati in conformità alla legislazione alimentare, si devono applicare norme specifiche.
- (5) Le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 sono soddisfatte.
- (6) Dato l'elevato numero di modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2011, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, è opportuno abrogare e sostituire tale regolamento.
- (7) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli operatori dando un periodo di tempo che consenta un'agevole conversione dell'etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il catalogo delle materie prime per mangimi, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 767/2009, viene istituito nella forma di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 575/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 77 del 24.3.2010, pag. 17.

